



CITTA' DI LECCE

Settore Urbanistica

Sportello Unico per le attività produttive

viale Marche n. 1 (ex ONMI) - 73100 Lecce
indirizzo postale via Rubichi n. 1 - 73100 LECCE
tel./fax 0832/682030 front office 0832/682004
e-mail suap.urbanistica@comune.lecce.it

Codice pratica 2014/0335

Prot. Inf. n. 11449 /2015

Lecce , 23 SET 2015

sig. Stefano Cometto
legale rappresentante soc. Newlat spa
via J.F. Kennedy n. 16
42124 Reggio Emilia
pec newlat@pec.it

e, p.c.

Settore Igiene e Ambiente
fernando.bonocuore@pec.comune.lecce.it Sede

Comando di Polizia Locale
Sezione Polizia Ambientale ed Edilizia
donato.zacheo@pec.comune.lecce.it Sede

Provincia di Lecce
Servizio Attività Economiche e Produttive
via Umberto I n. 13
attivitaproduttive@cert.provincia.le.it Lecce

Provincia di Lecce
Servizio Ambiente e Tutela Venatoria
via Umberto I n. 13
ambiente@cert.provincia.le.it Lecce

ASL Lecce
Dipartimento di Prevenzione - Servizio SISP
viale Don Minzoni n. 8
protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it Lecce

Arpa Puglia
Dipartimento di Lecce
via Miglietta n. 2
dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it Lecce

Polizia Provinciale
Zona Industriale
poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it Lecce

OGGETTO: **soc. Newlat spa** - Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi e per gli effetti del DPR 13/03/2013 n. 59 per lo scarico delle acque meteoriche in sub irrigazione e acque meteoriche in sub irrigazione e acque nere in fognatura dell'impianto alla via vecchia Frigole n. 41.

Si trasmette la Determinazione Dirigenziale CDR XIV n. 98 dell'08/09/2015 (recante n. 1881/2015 di raccolta generale) con la quale è stata rilasciata alla ditta **NEWLAT s.p.a.** (recante P.IVA 00183410653) con sede legale in Reggio Emilia alla Via Kennedy n. 16 e sede operativa a Lecce alla via vecchia Frigole n. 41, nella persona del suo Legale Rappresentante sig. **Stefano COMETTO**, nato a Monza il 25/09/1972 e residente in Bologna alla via A. Bacchi della Lega n. 7, l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/13, ai fini del rilascio e rinnovo del titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. 59/13 lettera a): autorizzazione agli scarichi sul suolo, di acque meteoriche di dilavamento ai sensi dell'art. 15 comma 3 del R.R. n. 26 del 09.12.2013 per il complesso adibito a deposito di prodotti alimentari.

Il Dirigente UTC Settore Urbanistica
Arch. Luigi Maniglio



Città di Lecce

CENTRO DI RESPONSABILITÀ XIV: Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
CENTRO DI RESPONSABILITÀ XX: Ambiente, Igiene Urbana, Protezione Civile, Energia, Ufficio
Unico dei rifiuti, Ufficio V.I.A., Randagismo, Canili.

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, sostitutiva dell'autorizzazione allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo, mediante trincea disperdente, delle acque meteoriche di dilavamento rivenienti dal complesso della NEWLAT S.p.A. adibito ad attività di deposito di prodotti alimentari, sito nel Comune di Lecce alla via Vecchia Frigole n. 41 – richiedente società NEWLAT S.p.A.

Istruttoria dell'ufficio Ambiente: Istruttore Tecnico: Geom. Luciano Mangia

Istruttoria del Settore Pianificazione Sviluppo del Territorio Sportello SUAP: Coordinatore Tecnico Sportello SUAP: Geom. Riccardo Loiacono

Premesso che:

- in data 13/06/2013 è entrato in vigore il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. si riporta quanto segue: "i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:
 - a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
 - c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
 - f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
 - g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

- al paragrafo nr. 3 della Circolare del Ministero dell’Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013, è precisato che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi dell’art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all’art. 3, comma 3 e all’art. 7, comma 1 del regolamento;
- l’art. 124 del D. Lgs. N. 152 del 03 Aprile 2006 “Norme in Materia Ambientale” dispone: *"tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzatiomissis.....Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia....."*;
- l’art. 103 del D.lg. n. 152/06 dispone che è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:”..... per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità,a recapitare in corpi idrici superficiali, e per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate,.....”;
- l’art. 14, primo comma, del R.R. n. 26/13 – Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, in attuazione dell’art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii., – attribuisce alla Provincia la competenza ad autorizzare scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei corsi d’acqua superficiali compresi i corpi idrici artificiali, sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nei corsi d’acqua episodici, naturali ed artificiali;
- l’art. 4 della L. R. n° 17/2007, che assegna alle Province le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D.lg. n° 152/06, agli impianti industriali ed alle attività artigianali che sono soggetti;
- l’art. 5 della L. n° 447 del 26/10/1995, assegna alle Province le competenze delle funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico;
- l’art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);
- l’art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l’autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell’aggiornamento di titoli abilitativi di cui all’art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l’adozione del provvedimento da parte dell’Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- al paragrafo nr. 3 della Circolare del Ministero dell’Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013, è precisato che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi dall’art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all’art. 3, comma 3 e all’art. 7, comma 1 del regolamento;
- l’art.107, comma 2, del D.Lgs. 267/00 stabilisce: *“spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale”*;
- l’art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. 267/00 attribuisce ai dirigenti, tra l’altro: *“i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie”*;
- il responsabile dello sportello S.U.A.P./urbanistica di questa Amministrazione Comunale con nota del 10/11/2014, trasmetteva alla Provincia di Lecce, al Settore Ambiente, ai sensi dell’art. 4, c. 7, del D. P. R. n° 59/2013, la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal Sig. Stefano Cometto, in qualità di rappresentante della *“Newlat S.p.a.”*, con sede legale in Reggio Emilia alla Via Kennedy n. 16 per lo stabilimento adibito a deposito prodotti alimentari, sito a Lecce alla Via Vecchia Frigole n. 41, allegando la seguente documentazione: richiesta di autorizzazione scarico acque meteoriche di dilavamento; relazione tecnica generale; relazione geologica ed idrogeologica; elaborati grafici del sistema di trattamento e smaltimento delle acque meteoriche; autocertificazione attestante che nell’insediamento non si movimentano sostanze di cui alle TABB. 3A e 5 dell’All. 5 al D.Lgs. 152/06;
- con nota prot. n. 2699 del 15/01/2015, la Provincia di Lecce – Servizio Attività Produttive ed Economiche trasmetteva, al responsabile SUAP – Settore Urbanistico e nell’ambito dell’endoprocedimento di AUA, il provvedimento conclusivo del S.U.A.P. della Provincia di Lecce del procedimento n. 135/2015 che recepiva la Determinazione n. 09 del 12.01.2015 del Dirigente del

- Servizio ambiente della stessa Provincia, efficace dal 11.03.2015 con promemoria relativo agli adempimenti connessi alla conclusione del procedimento da parte del SUAP Comunale;
- con nota prot. n. 2350 del 12/09/2011 il Consorzio ASI rilasciava alla Società NEWLAT S.p.A. l'autorizzazione n. 43 f/l/s/2011 per lo scarico delle acque nere e tecnologiche nella rete fognante consortile;
 - con nota prot. n. 0023840 del 27/03/2015, acquisita al protocollo generale del Comune di Lecce in data 31/03/2015 n. 32482, ed inviata anche alla provincia di Lecce, la Prefettura di Lecce, in riscontro, alle richieste dell'ufficio circa le verifiche previste dal D.lgs. n. 159 del 06.09.2011, ribatteva che: *".....omissis..... Alla Luce di quanto sopra e delle pertinenti e ancora attuali indicazioni fornite dal Dipartimento di P.S. con circolare del 18 dicembre 1998, il citato Dicastero ha pertanto precisato che ^sono esonerate da questo obbligo quelle determinazioni amministrative che solo indirettamente sono suscettibili di produrre effetti sull'attività imprenditoriale quali, ad esempio, i nulla osta, le licenze e le iscrizioni ovvero le autorizzazioni, comunque denominate che, pur necessarie per lo svolgimento di un'attività economicamente apprezzabile, non hanno attinenza all'esercizio di un'impresa^ fra le quali rientrano anche le autorizzazioni ambientali agli scarichi e alle emissioni in atmosfera di cui all'oggetto. Questi ultimi provvedimenti autorizzatori, infatti, essendo unicamente diretti a verificare la conformità tecnica di determinati impianti rispetto a parametri e criteri previsti dalle specifiche normative di tutela ambientale, non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia per la quale – ai sensi del predetto art. 67 comma 1 lett. F) del D.lgs. 159/2011 – assumono rilevanza, come si è sopra detto, esclusivamente i provvedimenti amministrativi necessari per lo svolgimento di attività imprenditoriali.";*

Tanto premesso e visto:

- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'atto di Determinazione della Provincia di Lecce – Servizio Ambiente n. 09 del 12/01/2015;
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000,
- il Regolamento Regionale n. 26 del 09/12/2013;
- il Piano di Tutela delle Acque della regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677 del 20.10.2009;
- la delibera di G.M. n. 37/13 con cui è stata approvata la regolamentazione delle determinazioni dirigenziali;
- Il D.P.R. n. 59/2013 del 13.03.2013 e la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. n. 49801 del 07.11.2013;
- il D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011, codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e la nota della Prefettura di Lecce prot. n. 0023840 del 27/03/2015.

IL DIRIGENTE

Considerato che:

- il responsabile dello sportello S.U.A.P./urbanistica di questa Amministrazione Comunale con nota del 10/11/2014, trasmetteva alla Provincia di Lecce, al Settore Ambiente, ai sensi dell'art. 4, c. 7, del D. P. R. n° 59/2013, la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal Sig. Stefano Cometto, in qualità di rappresentante della "Newlat S.p.a.", con sede legale in Reggio Emilia alla Via Kennedy n. 16 per lo stabilimento adibito a deposito prodotti alimentari, sito a Lecce alla Via Vecchia Frigole n. 41, allegando la seguente documentazione: richiesta di autorizzazione scarico acque meteoriche di dilavamento; relazione tecnica generale; relazione geologica ed idrogeologica; elaborati grafici del sistema di trattamento e smaltimento delle acque meteoriche; autocertificazione attestante che nell'insediamento non si movimentano sostanze di cui alle TABB. 3A e 5 dell'All. 5 al D.Lgs. 152/06;
- con nota prot. n. 2699 del 15/01/2015, la Provincia di Lecce – Servizio Attività Produttive ed Economiche trasmetteva, al responsabile SUAP – Settore Urbanistico e nell'ambito dell'endoprocedimento di AUA, il provvedimento conclusivo del S.U.A.P. della Provincia di Lecce del procedimento n. 135/2015 che recepiva la Determinazione n. 09 del 12.01.2015 del Dirigente del Servizio ambiente della stessa Provincia, efficace dal 11.03.2015 con promemoria relativo agli adempimenti connessi alla conclusione del procedimento da parte del SUAP Comunale;

- che nel procedimento istruttorio il servizio ambiente della Provincia di Lecce ha verificato che: “*i sistemi di trattamento delle acque meteoriche dello stabilimento sono adeguati a quanto previsto dall’art. 5 del R.R. 26/13*”;
- con nota prot. n. 2350 del 12/09/2011 il Consorzio ASI rilasciava alla Società NEWLAT S.p.A. l’autorizzazione n. 43 f/l/s/2011 per lo scarico delle acque nere e tecnologiche nella rete fognante consortile;

Ritenuto pertanto che possa darsi luogo al rilascio, a favore della Società NEWLAT S.p.A. con sede legale in Reggio Emilia alla Via Kennedy n. 16, dell’Autorizzazione Unica Ambientale, per lo stabilimento adibito a deposito prodotti alimentari, sito a Lecce alla Via Vecchia Frigole n. 41, ai fini del rilascio e rinnovo del seguente titolo abilitativo di cui all’art. 3 comma 1 del citato D.P.R. 59/2013: lettera a): autorizzazione agli scarichi sul suolo, di acque meteoriche di dilavamento ai sensi dell’art. 15 comma 3 del R.R. n. 26 del 09.12.2013;

Verificato:

- *La regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;*
- *Il rispetto della tempistica prevista dalla legge;*
- *L’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;*
- *La conformità a leggi, statuto e regolamenti;*

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto

DETERMINA



1. **di rilasciare**, ai sensi dell’art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, **l’Autorizzazione Unica Ambientale**, ai fini del rilascio e rinnovo del titolo abilitativo di cui all’art. 3 comma 1 del citato D.P.R. 59/2013: lettera a): autorizzazione agli scarichi sul suolo, di acque meteoriche di dilavamento ai sensi dell’art. 15 comma 3 del R.R. n. 26 del 09.12.2013, a favore della Società **NEWLAT S.p.A.** P.IVA 00183410653 con sede legale in Reggio Emilia alla Via Kennedy n. 16 e sede operativa a Lecce alla via vecchia Frigole n. 41, nella persona del suo Legale Rappresentante sig. **Stefano COMETTO**, nato a Monza il 25/09/1972 e residente in Bologna alla via A. Bacchi della Lega n. 7, per il complesso adibito a deposito di prodotti alimentari;
2. **di prendere atto** di quanto contenuto nella nota dello Sportello SUAP della Provincia di Lecce prot. n. 2699 del 15/01/2015 con la quale si chiude con esito favorevole il procedimento di AUA n. 135/2014 recependo termini e condizioni riportati nella determinazione dirigenziale del Servizio Ambiente della stessa Provincia di Lecce n. 09 del 12/01/2015;
3. **di sottoporre** la Società NEWLAT S.p.A. sede legale in Reggio Emilia alla Via Kennedy n. 16 e sede operativa a Lecce alla via vecchia Frigole n. 41, al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:
 - scaricare negli strati superficiali del sottosuolo, mediante trincee disperdenti, come da allegate planimetrie, le acque di prima pioggia e di dilavamento;
 - provvedere ad interventi di periodica manutenzione del sistema di depurazione delle acque secondo quanto previsto dalla casa costruttrice, rimuovendo il materiale grigliato e controllando, altresì, la quantità di sedimenti depositati all’interno del separatore nonché il livello raggiunto dall’olio nel comparto di disoleazione;
 - effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati all’interno delle vasche secondo quanto previsto dagli articoli n. 188, 189, 190 del D. Lgs. n. 152/2006. Smaltire gli oli secondo quanto stabilito dal D.lgs. 27.01.92 n. 95 e del DM 10.05.96 n. 392;
 - informare, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del R.R. 26/13 il Sindaco (Settore Ambiente), l’Arpa, la ASL competente e la Provincia di Lecce - Ufficio Pozzi ed Attingimenti, della localizzazione dello scarico trasmettendo la correlata documentazione cartografica (sistema cartografico WGS 84 fuso 33N). Le zone di rispetto, ai sensi del predetto articolo, devono essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici;
 - procedere ai sensi dell’art.6 del DPR 59/13 per ogni modifica dell’attività o dell’impianto.

- la Società dovrà trasmettere al Settore Ambiente di questa A.C., entro e non oltre il 30.09.2015, copia dell'autorizzazione rilasciata dal Consorzio ASI per lo scarico delle acque nere e tecnologiche nella rete fognante consortile.
4. **dare atto** che questo Settore si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, c. 5, del D.P.R. 59/13 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni della presente autorizzazione prima della sua scadenza se:
 - richiesto dalla Provincia di Lecce e/o da altra autorità competente;
 - le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;
 - è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;
 5. **di fare** salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente;
 6. **dare atto** che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.lgs. n. 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto;
 7. **dare atto** che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari ad anni quindici (15) dalla data di adozione del presente provvedimento e si intende rilasciata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi. La società dovrà richiedere, ai sensi dell'art 5, c. 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza il rinnovo del provvedimento di A. U. A., inviando all'autorità competente, tramite il SUAP del Comune di Lecce, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del c. 2, è consentito far riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità competente qualora le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate;
 8. **dare atto** che il presente provvedimento non costituisce titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico – edilizio;
 9. **dare atto** che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso:
 - a) Alla società NEWLAT S.p.A., con sede legale in Reggio Emilia alla Via Kennedy n. 16 e sede operativa a Lecce alla via vecchia Frigole n. 41;
 - b) Al Settore Ambiente di questa Amministrazione Comunale, via Lombardia n. 7 – Lecce;
 - c) Alla Provincia di Lecce – Servizio Attività Economiche e Produttive, via Umberto I° n.13 - Lecce;
 - d) Alla Provincia di Lecce – Servizio Ambiente e Tutela Venatoria, via Umberto I° n.13 - Lecce;
 - e) Alla ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione - Servizio SISP, viale Don Minzoni n. 08 - Lecce;
 - f) All'Arpa Puglia Dipartimento di Lecce, via Miglietta n. 02 - Lecce;
 - g) Alla Polizia Provinciale, Zona Industriale - Lecce;
 - h) Al Consorzio ASI Lecce.
 10. **dare atto** che gli estremi del presente atto dovranno essere pubblicati nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
 11. **dare atto** che Il presente provvedimento non prevede impegno di spesa;
 12. **dare atto** che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi di legge entro 60 gg dalla trasmissione dell'atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di pubblicazione.

F.TO
IL DIRIGENTE
SETTORE PIANIFICAZIONE E
SVILUPPO DEL TERRITORIO
Arch. Luigi MANIGLIO

F.TO
IL DIRIGENTE
SETTORE AMBIENTE
Arch. Fernando BONOCUORE

La presente copia informatica, è conforme al documento originale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento originamente firmato è conservato negli Archivi del Comune di Lecce – Settore Pianificazione Sviluppo del Territorio.



ALE - FOGLIO 197 part. 80 scala 1:2000





Comune di Lecce

DETERMINAZIONE ORIGINALE

SETTORE: Settore Pianificazione e sviluppo del territorio

Dirigente: Arch. LUIGI MANIGLIO

Raccolta particolare del servizio

N° DetDS 00098/2015-CDR XIV del 08/09/2015

Raccolta generale della Segreteria Generale

N° 01881-2015 del 08/09/2015

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, sostitutiva dell'autorizzazione allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo, mediante trincea disperdente, delle acque meteoriche di dilavamento rivenienti dal complesso della NEWLAT s.p.a. adibito ad attività di deposito di prodotti alimentari, sito nel Comune di Lecce alla via Vecchia Frigole n. 41 – richiedente società NEWLAT s.p.a.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio online del Comune di Lecce per quindici giorni consecutivi dal 08/09/2015 al 22/09/2015.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto arch. Luigi Maniglio, in qualità di Dirigente, attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° 1881, composta da n° 6 fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs N°82/2005.

Lecce, li 14 SET. 2015

Firma e Timbro dell'Ufficio
DIRIGENTE U.T.C.
SETTORE URBANISTICO
Arch. Luigi Maniglio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.